



COMUNE DI CODRONGIANOS

Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 54 del 15-11-2018

Oggetto: Gestione in forma associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani fra i comuni di Ploaghe, Florinas, Codrongianos - Modifica della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 28 luglio 2016

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, alle ore **19:10** nella Sala consiliare "*Maria Canu*" del Comune, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge, risultano all'appello nominale i Signori:

Modetti Andrea	P
Canu Romeo	P
Scanu Giovanni	P
Budroni Cristian	P
Carta Gianluca	P
Fadda Anna Paola	P
Loretto Roberta	P
Demelas Antonio	P
Sussarellu Tomaso	P
Pinna Antonella	A
Nurra Paolo	A
Pintus Roberto	P
Zucca Pais Andrea	A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Andrea Modetti, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Copia Conforme all'Originale
Codrongianos 16-11-2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Premesso che:

- Il Comune di CODRONGIANOS con sede in via Roma n. 5, Codice Fiscale/Partita Iva n.ro 00248570905, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 Luglio 2016 ha stabilito di aderire alla gestione in forma associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla stipula della relativa convenzione fra i comuni di Florinas, Ploaghe, Osilo e Codrongianos;
- che lo schema di convenzione deliberato dalle amministrazioni comunali aderenti prevedeva che dell'associazione **facesse parte anche il Comune di Osilo** e all'articolo 11 veniva stabilita in **anni 9 la durata della convenzione**;

Accertato:

- che con nota in data 12 Dicembre 2016 il responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Osilo Dott. Ing. Michele FOIS con la quale si comunica che "*... il Comune di Osilo procederà all'acquisizione del servizio de quo indipendentemente dalle valutazioni espletate da codesto ente*", di fatto comunicava la non adesione del Comune di Osilo a detta associazione;
- che dalle valutazioni progettuali è risultato più opportuno provvedere ad appaltare il servizio per un periodo di **tempo di anni 6**, pur lasciando la durata della convenzione in 9 anni, in relazione al **periodo di ammortamento dei mezzi da impiegare nello svolgimento del servizio**, trascorso il quale gli stessi sarebbero obsoleti ed inadeguati al regolare svolgimento del servizio;

Preso atto quindi che occorre modificare la delibera del Consiglio Comunale di Codrongianos n. 37 del 28 Luglio 2016 dando atto delle predette modifiche, in particolare:

- la convenzione per la gestione in forma associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani stipulata in data 5 dicembre 2016 è stata sottoscritta esclusivamente dai sindaci dei **Comuni di Ploaghe, Codrongianos, e Florinas**, in quanto il comune di Osilo ha ritenuto di non aderire così come da comunicazioni informali e, successivamente, con nota formale del 12 Dicembre 2016 del responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Osilo, Ing. Michele FOIS;
- di confermare la durata della convenzione in anni 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'articolo 11 dello schema di convenzione, stabilendo però in **anni 6 (sei)** il periodo di durata del servizio oggetto di appalto, ciò in relazione al periodo di ammortamento dei mezzi da impiegare nello svolgimento del servizio; infatti trascorsi 6 anni gli stessi sarebbero obsoleti ed inadeguati al regolare svolgimento del servizio;

Vista la Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. concernente disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

Visti in particolare:

- l'articolo 198, ai sensi del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuino la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- l'articolo 200, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o);

- l'articolo 201, che prevede che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, *le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale*, e prevede che gli stessi enti locali costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente *ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti*;
- l'articolo 202, ai sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;

Considerato che Il Testo Unico prevede che la gestione integrata dei rifiuti debba realizzarsi in ambiti territoriali ottimali (ATO), definiti come le zone in cui si deve tendere a raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e una loro gestione unitaria. Il Decreto Ronchi aveva identificato, e la Regione Sardegna ha recepito l'indicazione nel proprio strumento di programmazione, gli ATO con le Province.

Visto:

- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che *le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale*, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D. Lgs. 267/2000, che, *ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione* (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;

Visti altresì:

- l'articolo 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la legge regionale n. 12/2015;
- la legge regionale n. 2 del 2016 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";

Dato atto che sulla presente deliberazione, per quanto di competenza, è apposto il parere espresso del Responsabile Servizio Tecnico e di Vigilanza in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

Udito l'intervento del Sindaco;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. **La premessa** narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di modificare** la delibera del Consiglio Comunale di Codrongianos n. 37 del 28 Luglio 2016 secondo quanto sotto specificato:
 - La convenzione per la gestione in forma associata della funzione relativa alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani stipulata in data 5 dicembre 2016 è stata sottoscritta esclusivamente dai sindaci dei **Comuni di Ploaghe, Codrongianos, e Florinas**, in quanto il comune di Osilo ha ritenuto di non aderire così come da comunicazioni informali e, successivamente, con nota formale del 12 Dicembre 2016 del responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Osilo, Ing. Michele Fois;
 - Di confermare la durata della convenzione in anni 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della convenzione, stabilendo però in **anni 6 (sei)** il periodo di durata del servizio oggetto di appalto, ciò in relazione al periodo di ammortamento dei mezzi da impiegare nello svolgimento del servizio; infatti trascorsi 6 anni gli stessi sarebbero obsoleti ed inadeguati al regolare svolgimento del servizio;
3. **Di dichiarare**, stante la necessità di procedere celermente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla Regolarità tecnica : **Favorevole** Serra Giovanni

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Codrongianos, 16-11-2018

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Codrongianos, 16-11-2018

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini